

## DECISIONE (UE) 2017/1392 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2017

**recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili**

[notificata con il numero C(2017) 5069]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, secondo cui all'articolo 1, punto 1, della decisione 2014/350/UE della Commissione <sup>(2)</sup> è necessario un chiarimento volto a specificare ulteriormente a quali fibre tessili si applichino i criteri ecologici e a sostenere il potenziale di etichettatura dei prodotti tessili intermedi.
- (2) È necessario migliorare il testo della sezione 1 sui criteri relativi alle fibre tessili e del criterio 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE al fine di chiarire le eccezioni applicabili se si usano fibre riciclate o fibre di cotone biologico e le modalità di calcolo della percentuale di cotone richiesta ai criteri 1 a) e 1 b). Sulla scorta delle discussioni del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel gennaio 2016, è necessario armonizzare il testo usato per il cotone biologico e il cotone IPM nonché i requisiti relativi alle restrizioni dei pesticidi concernenti i gruppi «prodotti tessili», «calzature» e «mobili», prendendo come riferimento i criteri rivisti stabiliti nelle decisioni (UE) 2016/1332 <sup>(3)</sup> e (UE) 2016/1349 della Commissione <sup>(4)</sup>. In seguito alle discussioni del CUEME svoltesi in occasione della riunione di novembre 2016 è necessario limitare il requisito di non mescolare cotone biologico e cotone contenente OGM nei prodotti per i quali si effettua una dichiarazione relativa al contenuto di cotone biologico, a norma del criterio 28 della decisione 2014/350/UE. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di inserire un'ulteriore dichiarazione relativa al cotone privo di OGM nel criterio 28 della decisione 2014/350/UE.
- (3) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, è necessario chiarire le istruzioni relative al campione composito di cui alla valutazione e verifica del criterio 3 a).
- (4) Per motivi di chiarezza, è necessario migliorare il testo della sezione 3 (Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici), criterio 13 b), per motivi di coerenza con il processo relativo all'identificazione e all'istituzione dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate all'inclusione, stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> nonché per motivi di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010. Il testo del criterio 14 dovrebbe inoltre essere reso coerente con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010. In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici alla Commissione è necessario chiarire il criterio 14 della decisione 2014/350/UE in merito all'uso delle regole di classificazione di pericolo applicabili alle sostanze e alle miscele. Inoltre, sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario armonizzare le restrizioni di cui al criterio 14 b) sulla voce iv) della tabella (Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia) e i requisiti di cui

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GUL 174 del 13.6.2014, pag. 45).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GUL 210 del 4.8.2016, pag. 100).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GUL 214 del 9.8.2016, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

